

STATUTO

ALFREDO SAIARDI ODV

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

Allo scopo di mantenere viva la memoria di Alfredo, nella sua incredibile esperienza umana di sofferenza vissuta con coraggio, dignità e grande voglia di vivere, su iniziativa della mamma, del fratello, della sorella e di alcuni amici è costituita nel rispetto del codice civile e del Codice del Terzo Settore l'associazione di volontariato denominata "Alfredo Saiardi ODV" da ora in avanti denominata Associazione. L'Associazione ha sede in via Medaglie d'Oro, 154 (CS).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione si obbliga ad utilizzare in qualsivoglia manifestazione o pubblicazione esterna l'acronimo ODV successivamente all'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione svolge senza scopo di lucro, finalità civiche e di solidarietà sociale. Nello specifico intende svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del Codice del Terzo Settore, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei volontari associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività di interesse generale si propone di raggiungere i seguenti scopi:

- promuovere iniziative di sensibilizzazione a carattere scientifico per favorire la diagnosi e la cura delle patologie ematologiche;
- collaborare con le Aziende Sanitarie per rendere possibile una migliore assistenza ai malati ematologici e alle loro famiglie;
- collaborare con l'Azienda Sanitaria presenti sul territorio nella realizzazione di un Servizio di Donazione del Cordone Ombelicale;
- sostegno nella realizzazione di centri di accoglienza per persone che versano in stato di bisogno per motivi fisici, sociali, economici, psichici e familiari;
- contribuire alle spese per attrezzature di centri specialistici;
- erogare sussidi universitari, borse di studio o premi di laurea a studenti meritevoli e particolarmente bisognosi;
- finanziare Borse di studio per giovani medici, specializzandi e specialisti in Ematologia;
- promuovere e sostenere corsi di formazione professionale;

- aiutare economicamente le persone bisognose di particolari cure mediche.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, potrà svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle di cui sopra tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite (art. 17 CTS), impiegate nelle attività di interesse generale.

L'adesione all'Associazione é libera, il funzionamento é basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, le cariche sociali sono elettive ed é assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che ne condividano gli scopi. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 c. 1 del CTS.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come Associato dovrà presentare all'Organo Amministrativo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo Amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, nel Libro degli Associati.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di Associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dallo statuto vigente. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'Associazione si impegna a garantire la riservatezza dei dati personali come stabilito dalla normativa in vigore.

I Soci possono essere:

- **Volontari:** sono coloro che condividendo le finalità dell'Associazione vi partecipano in forma attiva portandone avanti i progetti e le attività e sono coperti da assicurazione per malattia, infortuni e responsabilità civile verso terzi;
- **Ordinari:** sono coloro che condividono le attività dell'Associazione, non sono attivi ma sono tenuti al pagamento annuale della quota associativa;
- **Onorari:** sono le persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera in campo socio-sanitario o umanitario.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

L'adesione all'Associazione comporta per l'Associato maggiore d'età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli Associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

ART. 4

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di Associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'Associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'Associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art. 5

(Risorse Economiche)

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento della stessa sono costituite:

- dai versamenti effettuati dai fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative, culturali o ricreative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti per convenzioni, che Soci, non Soci, Enti pubblici o privati, organismi internazionali diano per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- donazioni, lasciti o successioni;

Il Consiglio Direttivo, annualmente, stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

Il versamento non crea diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

Art. 6
(Diritti e obblighi degli aderenti)

Gli aderenti hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a candidarsi alle cariche sociali, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 7
(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 8
(Assemblea dei Soci)

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 5 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano, o a mezzo fax o posta elettronica.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti o su richiesta del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Associato. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

Ciascun Associato può essere portatore di non più di tre deleghe.

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un Presidente eletto dall'Assemblea.

Le funzioni del Segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo;

- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 9 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, tra i quali il Presidente, che è anche il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario.

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera raccomandata o da consegnare a mano, posta elettronica anche pec.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- nominare tra i suoi membri il Vicepresidente e il Segretario;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Art. 10 **(Presidente)**

Il Presidente, che è Presidente dell'Assemblea ed anche del Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea a maggioranza di voti e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In particolare compete al Presidente:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verificare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- curare la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea;

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento e gli obiettivi.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio più anziano di età.

Art. 11 **(Segretario)**

Il Segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea e del Consiglio;

Art.12 **(Gratuità e durata delle cariche)**

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 13 **(Libri dell'Associazione)**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l'Associazione dovrà tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri Sociali purché ne faccia motivata istanza. Le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art.14 **(Bilancio)**

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo i bilanci preventivo (entro il 31 ottobre dell'anno in corso per l'anno successivo) e consuntivo (entro il trenta aprile dell'anno successivo a quello di riferimento) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti (facendo riferimento all'art. 21 C.C.)

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art.15

(Modifiche allo statuto – Scioglimento)

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Lo scioglimento dell'organizzazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea dei soci, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento. La delibera avverrà a maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 16

(Clausola compromissoria)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.

Art. 17

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.